

# Le novità del CCNL 2016-2018



#insiemefacciamoladifferenza

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



### IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO

- ✓ **Ha validità triennale:** dal **1 gennaio 2016** al **31 dicembre 2018** sia per la parte giuridica che per la parte economica;
- ✓ **Può essere oggetto di interpretazione autentica,** anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione (art. 49 del d. lgs. n. 165/2001);



**Restano in vigore tutti gli articoli del CCNL 2006-2009 non modificati dal nuovo contratto e, ovviamente, tutte le disposizioni di settore al momento in vigore se non modificate dal nuovo contratto (art. 1 comma 10 CCNL 2016-2018).**

# CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA

## NORME COMUNI

- **RELAZIONI SINDACALI (ARTT. 4,5, 6, 7,8, 9,22 E 23)**
- **CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 18)**
- **DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE (ART. 22)**
- **UNIONI CIVILI (ART. 19)**
- **ASSEMBLEE (ART. 23)**
- **CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DATA CERTA (ART. 41)**
- **MONETIZZAZIONE DELLE FERIE (ART. 41 E DICHIARAZIONE CONGIUNTA)**
- **COMUNITÀ EDUCANTE (ART. 24)**

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



### Relazioni sindacali (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 e 23)

La parte del contratto relativo alla Relazioni sindacali, sostituisce integralmente il vecchio contratto per cui, viene delineato un **nuovo sistema** di relazioni sindacali che, accanto alla tradizionale contrattazione, inserisce il **confronto** che è una modalità di relazioni sindacali, basate sulla partecipazione, sia sul livello nazionale, che regionale, che di singolo istituto scolastico.



### Congedi per le donne vittime di violenza (art. 18)

L'art. contiene istituti normativi previsti che possono aiutare le donne vittime di violenza ed inserite in percorsi di protezione, attraverso congedi retribuiti, aspettative, trasformazione reversibile del lavoro da full-time a part-time, trasferimento ad altre amministrazioni, ecc.

#### ***La donna vittima di violenza ne può fruire:***

- ✓ a seguito di richiesta corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione, **nell'arco temporale di tre anni**, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. - **unicamente su base giornaliera.**

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



### Diritto alla disconnessione (art. 22)

Riconoscimento del **diritto alla disconnessione**, quale mezzo di conciliazione vita/lavoro.

È la **contrattazione di scuola a definire** regole certe e fasce orarie protette in cui il personale dovrà essere reperibile.

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



Viene introdotta nel nuovo CCNL la salvaguardia delle Unioni civili, parificandole al matrimonio in tutti gli istituti contrattuali in cui esso è preso in considerazione.

*Alcuni esempi:*

- ✓ 15 gg. di congedo per matrimonio;
- ✓ operazioni di mobilità territoriale o annuale.

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



**Assemblée**  
(art. 23)

### ***Viene precisato che:***

- ✓ per l'adesione all'assemblea ci deve essere un preavviso di 48 ore;
- ✓ che non possono essere svolte delle assemblee concomitanti non solo con lo svolgimento di esami e degli scrutini ma anche per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.



## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



### Contratti a tempo determinato con data certa (art. 41)

Viene eliminata definitivamente la pratica dei contratti fino “avente titolo” o “avente diritto” per il personale assunto a tempo determinato.

#### ***L'art. dispone che:***

- ✓ I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



### **Monetizzazione delle ferie** (art. 41 e dichiarazione congiunta)

**Ristabilito il principio, pur se per determinati casi, della monetizzazione delle ferie.**

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

All'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



### Comunità educante (Art. 24)

*Tutti dovranno essere coinvolti, non più come "clienti", **ma come soggetti protagonisti di quella scuola e del territorio dove s'inserisce.***

- ✓ Appartengono alla **comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla **comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994**;
- ✓ Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, **nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica.**

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA

### LE NOVITÀ PER IL PERSONALE ATA

- **COINVOLGIMENTO NELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA (ART. 41 COMMA 3)**
- **PERIODO DI PROVA (ART. 30)**
- **PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI (ART. 31)**
- **PERMESSI PER ASSISTENZA AL FAMILIARE CON HANDICAP (L. 104/92) E  
ALTRI PERMESSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 32)**
- **PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DIVISITE SPECIALISTICHE (ART. 33)**
- **RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE (ARTT. 10-17)**
- **INDENNITÀ PER IL DSGA (ART. 31)**



### Coinvolgimento nell'attività educativa (art. 41 comma 3)

#### ***Previsto uno specifico incontro per il piano delle attività...***

All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno **specifico incontro con il personale ATA**.

#### ***...nonché la partecipazione nelle commissioni con docenti.***

***Il personale ATA partecipa:***

- ✓ Ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza;
- ✓ All'elaborazione del PEI (come previsto dal D.lgs 66/2017, articolo 7, comma 2, lettera a).

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA / PERSONALE ATA



### Periodo di prova (art. 30)

#### **Rispetto all'ex art. 45 del CCNL 2006-2009:**

- ✓ è stato eliminato il riferimento alla monetizzazione delle ferie in caso di recesso;
- ✓ viene specificato, che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

#### **Inoltre non sono più presenti 2 commi:**

- ✓ il **comma 11** (Durante il periodo di prova, l'interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale);
- ✓ il **comma 12** (La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall'art. 14 del DPR 08.03.99, n.275).



### Permessi per motivi personali e familiari (art. 31)

Cambia la modalità di fruizione dei permessi personali e familiari:

- ✓ sono fruiti ad ore per un massimo di **18 ore annuali**.
- ✓ sono riproporzionati in caso di part time.
- ✓ sono comunque sottratti alla discrezionalità del dirigente e giustificati anche mediante autocertificazione.
- ✓ non riducono le ferie, non sono fruibili per frazione di ora, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
- ✓ possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è **convenzionalmente pari a 6 ore** (18 ore = 3 giorni), **anche per il personale impiegato per 7 ore e 12.**

***N.B. Rimangono invariati invece i permessi per matrimonio, per lutti ed esami che continuano ad essere fruiti in giorni.***



### **Permessi per assistenza al familiare con handicap (L. 104/92) e altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 32)**

***3 giorni al mese per l'assistenza al disabile possono essere fruiti anche in ore (anche per il personale con contratto a tempo determinato):***

- ✓ possono essere utilizzati **in giorni o ad ore (è una scelta del dipendente)**. In quest'ultimo caso nel limite massimo di **18 ore mensili**;
- ✓ di norma, si dovrà fornire una programmazione mensile da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese;
- ✓ in caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

***Vengono date delle ulteriori specificazioni per i permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo o ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente).***





### Permessi per l'espletamento di visite specialistiche (art. 33)

**È un istituto contrattuale nuovo che aggiunge ulteriori permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. (anche per il personale con contratto a tempo determinato)**

#### ***I permessi:***

- ✓ Sono aggiuntivi ai permessi per motivi personali o familiari e a tutti gli altri permessi disposti dal CCNL 2006-2009 e non modificati dal nuovo CCNL (es. art. 15 comma 1).
- ✓ Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- ✓ Sono aggiuntivi ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- ✓ Sono riproporzionati in caso di part time.
- ✓ Possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa.
- ✓ Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni, quando sono utilizzati su base oraria.



### Permessi per l'espletamento di visite specialistiche (art. 33)

- ✓ L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
- ✓ Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.
- ✓ Per le stesse finalità continuano ad essere utilizzati anche i permessi brevi a recupero, i permessi per motivi familiari e personali, i riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.
- ✓ Resta fermo il diritto di poter ricorrere alla malattia (art. 17 CCNL 2006-2009) nel caso si esauriscano le ore e i permessi a disposizione.



### Responsabilità disciplinare

(artt. 10-17)

#### **Gli articoli:**

- ✓ richiamano gli obblighi del dipendente che è tenuto a servire la Repubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, attenendosi al codice di comportamento adottato dall'Amministrazione;
- ✓ evidenziano che il dipendente deve mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica anche nell'uso dei canali sociali informatici;
- ✓ dispongono che il dipendente deve segnalare - se di sua conoscenza - casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo.



### Responsabilità disciplinare

(artt. 10-17)

#### ***Sanzioni disciplinari***

- ✓ Le violazioni degli obblighi danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione di sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare;
- ✓ Sono sanzionate le violazioni di doveri e obblighi di comportamento da cui sia derivato grave danno all'amministrazione e a terzi.

#### ***Codice disciplinare***

- ✓ Deve essere obbligatoriamente reso pubblico entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



### Indennità del DSGA

(art. 39)

*L'articolo è dedicato all'Indennità per il DSGA che copre posti comuni a più istituzioni scolastiche, come nel caso di reggenza in altra scuola sottodimensionata.*

- ✓ Sono prorogati gli effetti di quanto stabilito con il Contratto del 2014 relativo al riconoscimento dell'indennità mensile per i Direttori dei servizi generali e amministrativi;
- ✓ Per i DSGA assegnati in una seconda scuola è prevista l'indennità mensile spettante, con riferimento agli incarichi svolti a partire dall'a.s. 2015/2016 e, in alcuni casi, anche dall'a.s. 2014/2015.

### LE NOVITÀ PER IL PERSONALE DOCENTE

- **BONUS DOCENTI (ART. 22)**
- **ORGANICO DELL'AUTONOMIA (ART. 26 COMMA 3)**
- **ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E RIDUZIONE ORARIA DI LEZIONE (ART. 28)**
- **MOBILITÀ (ART. 22 COMMA 4)**
- **RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE (ART. 29)**

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA



### Bonus docenti

(art. 22)

Con il nuovo contratto una parte è nello stipendio e ne beneficeranno anche i docenti assunti a tempo determinato al 30/6 o al 31/8.

Una rimanente parte nel nuovo fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed è affidato alla contrattazione di istituto, a partire dal 2017/18, che ne definisce l'entità e la distribuzione a tutti i docenti compresi i supplenti annuali.



### Organico dell'autonomia (art. 26)

Tutti i **docenti in servizio** che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili appartengono al relativo organico dell'autonomia e **concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali di:**

- ✓ insegnamento;
- ✓ potenziamento;
- ✓ sostegno;
- ✓ progettazione;
- ✓ ricerca;
- ✓ coordinamento didattico e organizzativo.

**Il nuovo articolo integra il comma 3 dell'art. 26 CCNL 2006-2009 (ancora in vigore) con riferimento all'organico dell'autonomia costituitosi a partire dal 2015.**





### Attività di potenziamento e riduzione dell'unità oraria di lezione

(art. 28)

***Il nuovo contratto da importanti indicazioni sulla programmazione ed eventuale retribuzione delle attività di potenziamento:***

- ✓ **Le ore di potenziamento dei docenti della scuola primaria e secondaria devono essere programmate nel PTOF in modo analitico escludendo così l'utilizzo delle disposizioni per la sostituzione dei colleghi assenti.** Pertanto, solo le eventuali ore non programmate sono destinate alle supplenze.
- ✓ **Le attività relative al potenziamento dell'offerta formativa sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di insegnamento.**

Qualunque **riduzione della durata dell'unità oraria di lezione** ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. **La delibera è assunta dal collegio dei docenti.**

**La riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica non comporta alcun obbligo recupero** (art. 28 c. 8 CCNL 2006-2009 ancora in vigore).

## CONTRATTO - SEZIONE SCUOLA / PERSONALE DOCENTE



### Mobilità

(art. 22 comma 4)

***La mobilità si intreccia con la continuità didattica garantita dalla titolarità di scuola.***

- ✓ Il CCNI che regolerà i trasferimenti e i passaggi del personale docente sarà oggetto di **contrattazione ogni 3 anni.**
- ✓ Resta, invece, **annuale la possibilità per i docenti di presentare domanda.** Coloro che otterranno mobilità su scuola non potranno inoltrare nuova domanda per tre anni (sono esclusi i docenti perdenti posto e chi otterrà mobilità su ambito).
- ✓ Sarà il contratto integrativo sulla mobilità dell'anno 2019-2020 a regolamentare questo principio.



### Responsabilità disciplinare (art. 29)

È **rinviata** ad una specifica sessione negoziale nazionale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari, delle sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria. La sessione si dovrà concludere entro ...;

Rimane comunque fermo quanto stabilito dal **D.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1** cui sono aggiunte le seguenti lettere:

- ✓ g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
- ✓ h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.



### Permessi - Attività funzionali - Formazione

#### **Non ci sono modifiche:**

- ✓ per le ore di insegnamento;
- ✓ per le 40 + 40 ore funzionali all'insegnamento;
- ✓ per le attività di formazione che rimangono un diritto e non un obbligo;
- ✓ per il diritto ai permessi retribuiti per motivi familiari o personali.

Compresi i **6 gg. di ferie da fruire come permessi** e a tutti i restanti permessi disciplinati dallo stesso contratto (per lutto, concorsi, legge 104/92 ecc.), che continuano ad essere fruiti su base giornaliera, sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico e giustificati anche mediante autocertificazione.

**È altresì confermato che il dipendente ha diritto ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.**